Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 12 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1995.
Esecuzione alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938, sulle assicurazioni sociali.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 27 della Convenzione medesima.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 94. — MANCINI

Convenzione sulle assicurazioni sociali fra l'Italia e il Belgio (Bruxelles, 29 settembre 1938)

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, et *Sa Majesté le Roi des Belges,* animés du désir de garantir le bénéfice intégral des assurances sociales aux ouvriers et employés qui ont été ou sont affiliés aux divers régimes d'assurances sociales en vigueur dans les deux Etats contractants, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:
Monsieur Gabriele Preziosi, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Bruxelles;
Monsieur Amedeo Giannini, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Sénateur de Royaume;

Sa Majesté le Roi des Belges:
Monsieur Paul Henry Spaak, Son Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

SECTION I.

Assurances sociales proprement dites.

Art. 1er.

Les ressortissants italiens et les ressortissants belges sont assimilés les uns aux autres en ce qui concerne l'admission aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse, invalidité et décès, énumérés à l'article 2 de la présente Convention, ainsi que les droits et obligations résultant de ces régimes, tant pour les assurés que pour les ayants-droit, y compris l'admission à l'assurance facultative pour les anciens assurés obligatoires.

Art. 2.

(1) Les régimes d'assurances sociales auxquels s'applique la présente Convention sont les régimes ci-après:

1. - *En Italie*:

a) régime général obligatoire d'assurance invalidité et vieillesse;
b) régimes de prévoyance (invalidité, vieillesse et décès) en faveur du personnel des entreprises concessionnaires de services publics de transports et des entreprises concessionnaires des services publics de téléphone;
c) régimes particuliers de prévoyance des employés, institués par contrats collectifs réglés par la loi du 3 avril 1926.

2. - *En Belgique*:

a) régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des salariés;
b) régime de retraite des ouvriers mineurs;
c) régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.

(2) La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les régimes susvisés. Elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou qui institueront de nouvelles branches d'assurances sociales qu'autant qu'il soit intervenu à cet effet un arrangement entre les pays contractants.

Art. 3.

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement des assurances sociales.

Art. 4.

(1) Les ouvriers et employés, quelle que soit leur nationalité, qui ont été affiliés à l'un des régimes d'assurance énumérés à l'article 2, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient intégralement tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants, des rentes et pensions liquidées en vertu de ces régimes ou en cours de liquidation, y compris les suppléments et autres avantages y attachés, à l'exception de ceux dont l'octroi est subordonné, même à l'égard des nationaux, à des conditions de résidence ou d'insuffisance de ressources.

(2) Toutefois, les subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics peuvent ne pas être versés lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un des deux pays ou d'un pays avec lequel il existe un régime de réciprocité.

(3) Les personnes visées au paragraphe premier ne seront pas lésées dans leurs droits en cours d'acquisition par le fait qu'elles transfèrent leur résidence de l'un dans l'autre des pays contractants.

(4) Des ententes entre les autorités administratives suprêmes des deux Etats devront intervenir pour régler les conditions et modalités suivant lesquelles les droits aux prestations d'assurance, autres que celles visées au paragraphe premier, seront maintenus aux personnes visées audit paragraphe.

(5) Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront, d'un commun accord, étendre l'application du présent article aux personnes visées au premier paragraphe qui résideraient dans des régions limitrophes de l'un des deux pays.

(6) Par dérogation aux paragraphes précédents les personnes de nationalité italienne ou belge, bénéficiaires d'une rente ou pension ou d'un capital, en cas de décès, en vertu des régimes énumérés à l'article 2 de la présente Convention, auront droit au service intégral de cette rente ou pension ou au versement intégral de ce capital, quel que soit le pays où elles résident.

Art. 5.

Les formalités, que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes d'assurances sociales, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

Art. 6.

(1) Les ouvriers et employés, occupés dans l'un des deux pays contractants, seront soumis, en principe, au régime d'assurance sociale en vigueur au lieu de leur travail.

(2) Ce principe comporte les exceptions suivantes:

a) Les ouvriers et employés détachés par une entreprise ou une exploitation dont le siège est dans l'un des pays contractants, en vue de l'exécution de travaux de durée limitée dans l'autre pays, resteront assurés, si leur occupation dans ce deuxième pays ne se prolonge pas au delà de six mois, suivant les dispositions en vigueur au siège de l'entreprise ou de l'exploitation.

b) Les ouvriers et employés des entreprises publiques de transports de l'un des pays contractants, occupés dans l'autre pays, soit passagèrement, soit sur des lignes d'intercommunications, de même que les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, seront exclusivement assurés suivant les dispositions en vigueur au siège de l'entreprise.

c) Les ressortissants d'un des pays contractants, qui sont au service d'une représentation diplomatique ou consulaire de ce pays ou au service des chefs, membres ou autres fonctionnaires de cette représentation, seront soumis aux dispositions en vigueur dans ce pays.

Art. 7.

Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions à la règle énoncée au paragraphe premier de l'art. 6. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues à l'art. 6 ne s'appliqueront pas dans des cas particuliers.

Art. 8.

(1) Pour les ouvriers et employés qui auront été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux pays contractants, à des régimes d'assurances sociales énumérés sous l'article 2, les périodes d'assurances seront totalisées, par chacune des institutions intéressées, comme il est spécifié ci-après.

(2) Pour le maintien des droits en cours d'acquisition, sont totalisées:

a) les périodes de cotisation,

b) les périodes qui, sans avoir donné lieu à cotisation, maintiennent les droits selon la législation sous laquelle elle ont été accomplies,

c) les périodes pendant lesquelles une prestation en espèce est servie par un des régimes d'assurances sociales d'un des deux pays contractants, pour autant qu'une prestation correspondante maintiendrait les droits en cours d'acquisition selon la législation propre de l'institution qui procède à la totalisation.

(3) En ce qui concerne l'accomplissement du stage ou la justification du nombre de cotisations exigé pour avoir droit aux avantages particuliers, ainsi que le recouvrement des droits, le droit à l'assurance facultative et le droit aux traitement et soins médicaux, sont totalisées:

a) les périodes de cotisation,

b) les périodes qui, sans avoir donné lieu à cotisation, entrent en compte pour l'accomplissement du stage tant selon la législation sous laquelle elles on été effectuées que selon la législation propre de l'institution qui procède à la totalisation.

(4) Toutefois, lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime d'assurance spécial, ne sont totalisées, aux effets indiqués aux paragraphes 2 et 3, que les périodes accomplies sous le régime d'assurance spécial correspondant de l'autre pays. Si ce pays ne possède pas, pour la profession, de régime d'assurance spécial, sont totalisées les périodes accomplies dans ladite profession sous le régime d'assurance qui lui est applicable.

(5) Les périodes de cotisation et les périodes assimilées, accomplies simultanément auprès des institutions d'assurance des deux pays, ne comptent qu'une fois en vue de la totalisation.

Art. 9.

(1) Chaque institution d'assurance au régard de laquelle le requérant remplit les conditions d'attribution, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, calcule, d'après la législation qui lui est applicable, le montant de la prestation.

(2) Les prestations ou éléments de prestation variables avec le temps passé en assurance, et qui sont fixés exclusivement en fonction des périodes accomplies sous la législation propre de l'institution débitrice, ne subissent pas de réduction.

(3) Les prestations ou éléments de prestation fixés indépendamment du temps passé en assurance, seront réduits au *prorata* de la durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après la législation de l'institution débitrice, par rapport à la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après les législations de toutes les institutions intéressées.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliqueront aux subsides, majorations ou fractions de pensions, payables sur les fonds publics.

(5) La répartition des frais de traitement et de soins médicaux sera réglée par entente directe entre les institutions d'assurance intéressées.

Art. 10.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies auprès des institutions d'assurance d'un des deux pays contractants n'atteignent pas dans l'ensemble un an de cotisations, elles peuvent ne pas donner lieu à prestations de la part de l'institution ou des institutions auprès desquelles elles ont été accomplies. Les périodes qui n'ont pas donné lieu à prestations, n'impliquent pas de réduction au sens du paragraphe 3 de l'article 9 de la part des autres institutions intéressées.

Art. 11.

(1) Si le bénéficiaire admis à prestations par les institutions d'assurance des deux pays contractants, peut prétendre, pour les seules périodes accomplies auprès d'une même institution, à une prestation supérieure au total des prestations résultant de l'application de l'article 9, il a droit, de la part de cette institution, à un complément égal à la différence.

(2) Lorsqu'un complément est dû par plusieurs institutions, l'intéressé a droit au complément le plus élevé; la charge de ce complément sera répartie entre les institutions, proportionnellement au complément que chacune d'elles aurait dû servir.

Art. 12.

Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 8, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations propres de toutes les institutions d'assurance intéressées, son droit aux prestations est établi par chaque institution, au fur et à mesure que se trouvent remplies à son égard les conditions exigées. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les articles 8 à 11 à chaque nouvelle liquidation de prestations.

Art. 13.

(1) Les dispositions ci-après du présent article sont applicables aux ressortissants de l'un des deux pays ainsi qu'aux ressortissants des pays avec lesquels l'Italie ou la Belgique a passé une convention d'assimilation, relative aux régimes d'assurances visés à l'article 2.

(2) Seront totalisées, aux effets de l'art. 8, les périodes d'assurance qui, en vertu des accords passés avec d'autres pays par l'un des deux pays contractants, doivent être totalisées avec les périodes d'assurance valables au regard de ce dernier pays.

(3) Sauf en ce qui concerne les ressortissants italiens ou belges, les dispositions du présent article ne sont applicables que tant que le bénéficiaire réside dans l'un des deux pays contractants.

(4) Toutefois, pour les ressortissants des pays avec lesquels l'un des deux pays contractants aurait conclu des accords, l'autre Partie n'est tenue qu'aux prestations prévues par sa propre législation pour les ressortissants des pays étrangers, compte tenu de la totalisation des services prévus ci-dessus.

Art. 14.

(1) Ne peuvent être rachetées, par le versement d'une somme inférieure à leur capital constitutif, les pensions dont le bénéfice est conservé par l'application de l'article 4.

(2) Toutefois, l'institution d'assurance débitrice peut racheter, moyennant paiement d'une somme déterminée, les pensions dont le montant mensuel ne dépasse pas 10 lires ou 3 belgas. La somme versée ne peut pas être réduite du fait de la résidence à l'étranger. Les montants ci-dessus peuvent être modifiés, d'accord entre les deux Gouvernements, par simple échange de notes.

Art. 15.

(1) Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un des deux pays contractants en cas de cumul de prestations servies par divers régimes d'assurance et de prévoyance sociales, ou du fait de l'exercice d'un emploi impliquant l'obligation d'assurance, sont opposables aux bénéficiaires de la part du pays intéressé, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'assurance de l'autre pays ou d'un emploi exercé sur le territoire de ce pays.

(2) Toutefois, les clauses de réduction ou de suspension prévues en cas de cumul des prestations attribuables au titre du même risque, ne sont pas opposables aux bénéficiaires des prestations acquises en vertu des articles 8 et 9.

(3) Les clauses de réduction et de suspension temporaires d'une rente ou pension en cas de prestations servies per l'assurance maladie ou tuberculose, sont opposables aux assurés, seulement de la part du pays qui les prévoit dans sa législation.

Art. 16.

En ce qui concerne les ouvriers mineurs, il est stipulé:

1° que, lorsque dans les régimes d'assurance intéressés l'incapacité de travail donnant droit aux prestations d'invalidité est déterminée d'après les mêmes principes, la reconaissance de l'état d'incapacité par l'organisme auquel l'intéressé appartient en dernier lieu, vaut à l'égard de l'organisme de l'autre pays.

Dans le cas contraire, les organisme d'assurance de chaque pays font état des constatations médicales et des renseignements recueillis par les organismes d'assurance de l'autre pays pour l'appréciation de l'invalidité; ces organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder, par un médecin de leur choix, à la visite médicale de l'intéressé;

2° qu'en ce qui concerne les pensions de survie, les allocations pour enfants et orphelins et la pension de vieillesse de veuves, les services miniers accomplis dans chacun des deux pays contractants ne sont pas totalisés. Chaque pays tient compte des seuls services accomplis sur son territoire pour la détermination des droits au bénéfice de ces prestations.

Lorsque la législation italienne aura établi l'assurance — décès (assurance des veuves — survie ou vieillesse), la dérogation ci-dessus prendra fin au 31 décembre, de l'année au cours de laquelle la loi italienne en question sera entrée en vigueur. Il en sera de même si la législation italienne établit une allocation pour orphelins;

3° que le benefice de la fourniture de charbon, de l'assistance médicale et d'autres prestations en nature, n'est accordé qu'aux pensionnés qui résident sur le territoire du pays débiteur.

Art. 17.

(1) L'institution d'assurance débitrice pourra, dans le cas où l'ayant droit réside dans les limites territoriales d'une institution correspondante de l'autre pays ou y transfère sa résidence, charger cette dernière institution, d'accord avec elle, du service de prestations, dans les conditions qui seront fixées par ententes directes entre les institutions intéressées; ces ententes devront être approuvées par les autorités administratives suprêmes des Etats contractants.

(2) Les institutions d'assurance, débitrices de prestations en argent en vertu de la présente Convention, s'en libéreront dans la monnaie de leur pays envers les assurés ou leurs ayants droit.

(3) Les conditions dans lesquelles s'effectueront les réglements des comptes entre les institutions d'assurance des pays contractants pour l'application de la présente Convention, seront fixées par ententes directes entre lesdites institutions.

Art. 18.

Les communications adressées, pour l'application de la présente Convention, par les assurés ou leurs ayants droit, aux institutions, autorités et juridictions de l'un des pays contractants, en matière d'assurances sociales, ne pourront pas être rejetées du fait qu'elles seraient rédigées dans la langue ou les langues officielles de l'autre pays.

Art. 19.

Les recours qui devraient être introduits, dans un délai déterminé, auprès d'un organisme, de l'un des pays contractants, compétent pour recevoir des recours er matière d'assurances sociales, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l'organisme compétent.

Art. 20.

(1) Le bénéfice des exemptions de taxes, prévu par la législation de l'un des pays contractants, pour les pièces à produire aux autorités ou institutions d'assurance de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire, pour l'application de la présente Convention, aux autorités ou institutions d'assurance de l'autre pays.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention, sont dispensés du visa ou de la légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Art. 21.

Les autorités ainsi que les institutions d'assurance des deux pays contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes d'assurances sociales.

Ces autorités et institutions sont autorisées à correspondre directement entre elles pour l'exécution de la présente Convention.

Art. 22.

(1) Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures pour l'exécution de la présente Convention, en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

(2) Les autres dispositions relatives à l'exécution de la présente Convention à l'intérieur de chacun des pays contractants, seront communiquées par l'autorité administrative auprès de ce pays à l'autorité correspondante de l'autre pays.

(3) Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues, dans la législation ou règlementation de leur pays, en ce qui concerne les régimes d'assurances sociales énumérés à l'article 2.

Art. 23.

Sont considérées, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administrative suprêmes au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes d'assurances sociales visés à l'article 2, dans leurs attributions.

Art. 24.

(1) Les pensions non liquidées ou suspendues antérieurement à l'entrée en viguer de la présente Convention, en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, doivent être liquidées ou le service de telles pensions repris en application de la présente Convention, et cela à partir de son entrée en vigueur.

(2) Pour l'application de la présente Convention, il doit être tenu compte des périodes d'assurance antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on aurait tenu compte de ces périodes au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

(3) Les droits liquidés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention doivent être revisés sur demande de l'intéressé, à moins que ces droits n'aient fait l'objet d'un règlement en capital. La revision ne donne lieu au paiement d'aucun rappel ou remboursement d'arrérages pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

SECTION II.

Allocations et secours aux chomeurs.

Art. 25.

Les ressortissants de chacun des deux Etats contractants jouiront, sur le territoire de l'autre Etat, des subventions aux caisses mutuelles de secours contre le chômage, des indemnités d'assurance contre le chômage, des secours publics de chômage et des institutions publiques d'assistance par le travails, dans les mêmes conditions que les nationaux.

SECTION III.

Dispositions générales et finales.

Art. 26.

(1) Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les autorités administrative suprêmes des Etats contractants.

(2) Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements; l'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.

Art. 27.

(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que possible.

(2) Elle entrera en vigueur le premier du mois qui suivra l'échange des ratifications.

Art. 28.

(1) La présente Convention est conclue pour la durée de cinq ans; elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

(2) La dénonciation par un des deux Etats contractants n'affecte pas les obligations des institutions d'assurance qui relèvent de cet Etat, tant que ces obligations proviennent de risques réalisés avant que la dénonciation ait pris effet, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un bénéficiaire.

(3) Les droits en cours d'acquisition, maintenus en vertu de la présente Convention, ne s'éteignent pas par l'effet de sa dénonciation; le maintien des périodes d'assurance accomplies antérieurement à ladite dénonciation est déterminé, pour la période postérieure à la date à laquelle la Convention cesse d'être en vigueur, par la législation propre de l'institution intéressée.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 septembre 1938.

G. PREZIOSI — P. H. SPAAK
A. GIANNINI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 1996.
Istituzione di un nuovo osservatorio astronomico nei pressi di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerato che in relazione al dono, da parte del Führer, di tre grandi telescopi della Casa Zeiss di Jena, con tutti gli strumenti e dispositivi per un osservatorio astronomico, è indispensabile dare conveniente installazione a detto materiale scientifico in sede idonea;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla costruzione, nei pressi di Roma, di un nuovo osservatorio che possa soddisfare alle suaccennate condizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000 per provvedere alla creazione nei pressi di Roma di un osservatorio astronomico al quale saranno assegnati i grandi telescopi Zeiss e gli strumenti e dispositivi donati dal Führer.

L'osservatorio avrà ordinamento analogo a quello degli osservatori indicati nell'art. 259 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 2.

I lavori riguardanti la costruzione dell'osservatorio saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà pure all'espropriazione delle aree occorrenti, alle spese di sistemazione, nonchè alla istallazione degli strumenti scientifici nei limiti del fondo di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I materiali per la costruzione e sistemazione dell'osservatorio sono esenti dall'imposta di consumo, e le opere da eseguire sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 4.

Gli edifici che saranno costruiti in dipendenza del presente decreto, come pure l'area costituente la sede dell'osservatorio, passeranno in proprietà dello Stato e saranno assegnati in uso perpetuo all'osservatorio stesso con l'obbligo di non mutarne la destinazione e di curarne la conservazione e manutenzione.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, della somma prevista all'art. 1, da ripartirsi in sei quote annuali di L. 1.000.000, ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-1939.

Art. 6.

Con decreto Reale, da emanarsi nelle forme stabilite dalla legge 3 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinati il contributo annuo per il mantenimento del nuovo osservatorio, l'organico del personale e quanto altro occorra per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1997.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale sanitario ed ai programmi per gli esami di concorso ai posti dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1310, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932 sulla costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri di Roma;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1935, n. 519;

Vista la determinazione del Regio commissario dei predetti Istituti in data 19 gennaio 1937 concernente modifiche alle piante organiche del personale sanitario dipendente ed ai programmi di esame di concorso ai posti previsti nelle piante organiche anzidette;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le piante organiche del personale dell'Istituto ospedaliero dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano e dell'Istituto « Regina Elena » per lo studio e la cura del cancro di cui agli allegati *A* e *B* al R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, n. 519, ed i programmi di esami di concorso di cui agli allegati V e VI al R. decreto 6 luglio 1933, n. 1310, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto che saranno vistati e sottoscritti, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 405, *foglio* 37. — MANCINI.

Regio istituto ospedaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO

QUALIFICA DEL PERSONALE	Numero dei posti	Assegno annuo	*Annotazioni*
DERMOSIFILOPATIA (*Servizi interni ed ambulatoriali*)			
Direttore medico primario dermosifilografo	1	16.000	Oltre l'indennità di alloggio da determinarsi dall'Amministrazione anno per anno in sede di bilancio.
Capo servizio dermosifilografo sostituto del direttore	1	7.500	Oltre l'indennità annua di lire 1500 per la sostituzione del direttore in caso di assenza o di impedimento.
Assistenti dermosifilografi	5	4.500	
RADIOLOGIA (*Servizi interni ed ambulatoriali*)			
Capo servizio radiologo	1	7.500	
Assistenti radiologi	1	4.500	
LABORATORIO DI RICERCHE CLINICO SCIENTIFICHE			
Capo del laboratorio	1	7.800	Oltre una speciale indennità di servizio di lire 1200 annua.
Aiuto patologo	1	7.300	
Assistente	1	4.500	

Al personale sanitario compete altresì l'aggiunta di famiglia, a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato (R. decreto 29 luglio 1937, n. 1783).

Agli stipendi ed assegni del personale sono da applicare: la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, quella stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 e, soltanto sugli stipendi, i due aumenti dell'8 % di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Regio istituto « Regina Elena » per lo studio e la cura del cancro

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO

QUALIFICA DEL PERSONALE		Numero dei posti	Assegno annuo	Indennità speciale di servizio	*Annotazioni*
Direttore dell'Istituto		1	16.000	—	Oltre l'indennità di alloggio da determinarsi anno per anno in sede di bilancio.
Reparto chirurgico	Primari	1	7.800	—	
	Capo servizio (a)	1	7.500	—	
	Aiuti	2	7.300	—	
	Assistenti	3	4.500	—	
Assistente medico analista (b)		1	8.000	1.000	
Reparto fisioterapico	Medico primario radiologo con funzioni di vice direttore	1	7.800	—	Oltre l'indennità annua di L. 2.000 per le funzioni di vice direttore.
Capi servizio	Roentgen.	1	7.500	—	
	Radium	1	7.500	—	
	Fisico	1	7.500	—	
	Assistenti	4	4.500	—	
REPARTO STUDI E RICERCHE					
Capo dei Laboratori scientifici		1	15.000	5.000	
Biologia sperimentale	Capi servizio	1	10.000	3.000	
	Assistenti	1	8.000	1.000	
Anatomia patologica	Capi servizio	1	10.000	3.000	
	Assistenti	1	8.000	1.000	
Chimica biologica	Capi servizio	1	10.000	3.000	
	Assistenti	1	8.000	1.000	

Al personale sanitario compete altresì l'aggiunta di famiglia, a norma delle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato (R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1783).

Agli stipendi ed assegni del personale sono da applicare: la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e quella stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e, soltanto sugli stipendi, i due aumenti dell'8 % di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

(a) Nella prima attuazione della presente tabella il posto di caposervizio chirurgo e quello di aiuto chirurgo, che risulterà vacante, saranno conferiti mediante concorso per titoli e per esame congiuntamente, in base ai programmi fissati dal regolamento, rispettivamente tra gli aiuti chirurghi e tra gli assistenti chirurghi, già assunti a norma dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, anteriormente all'approvazione del regolamento esecutivo 7 luglio 1933, n. 1510, e tuttora in servizio.

(b) Per l'ammissione al primo concorso pubblico per il posto di assistente medico analista i limiti di età sono elevati fino al 40° anno, per i sanitari che, muniti di tutti gli altri requisiti richiesti, abbiano prestato almeno tre anni di servizio nell'Istituto come incaricati o interini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Programmi per gli esami di concorso ai posti previsti dalla pianta organica del personale sanitario dell'Istituto ospedaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano in Roma.

Le prove di esame, di cui ai programmi seguenti, saranno svolte con speciale riguardo alla patologia ed alla cura delle malattie veneree e cutanee.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio dermosifilografo sostituto del direttore.

1) Svolgimento scritto di un tema di cultura di clinica dermosifilopatica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame clinico di un infermo, e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame clinico e la susseguente relazione scritta).

3) Prova pratica di laboratorio, concernente ricerche clinico-diagnostiche inerenti alla specialità.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente dermosifilografo.

1) Svolgimento scritto di un tema di clinica dermosifilopatica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame clinico di un infermo di malattia attinente alla specialità e susseguente relazione orale.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio radiologo.

1) Svolgimento scritto di un tema di cultura radiologica medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame radiologico di un infermo, limitandone la regione e susseguente referto (non oltre cinque ore per l'esame radiologico e per la relazione scritta).

3) Prova pratica tanto sullo strumentario radiologico, quanto sullo strumentario di elettroterapia e sulle tecniche relative, specialmente nei riguardi della specialità.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente radiologo.

1) Svolgimento scritto di un tema su argomento di radiologia medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Svolgimento scritto di un tema sui diversi apparecchi radiologici ed elettroterapici e sulle rispettive applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

3) Esame clinico di un infermo, e relazione orale sulla diagnosi.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia generale con speciale riguardo alla dermosifilopatia (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova orale di biologia teorica (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3) Due prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) chimica clinica;

b) istologia patologica;

c) batteriologia, parassitologia e sierologia;

d) autopsia su di un comune animale da esperimento e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità, ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di aiuto patologo del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1) Svolgimento scritto di un tema relativo alle ricerche di laboratorio in sussidio diagnostico clinico (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Due prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) chimica clinica e tecnica istopatologica;

b) batteriologia, sierologia e parassitologia;

c) autopsia su uno dei comuni animali da esperimento e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente del Laboratorio di ricerche clinico-scientifiche.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia generale (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova pratica da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) tecnica istopatologica - di batteriologia - di sierologia e di parassitologia;

b) autopsia su di un comune animale da esperimento e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Ministro per le finanze
DI REVEL

Programmi per gli esami di concorso ai posti previsti dalla pianta organica del personale sanitario dell'Istituto « Regina Elena » per lo studio e la cura del cancro in Roma.

Le prove di esame, di cui ai programmi seguenti, saranno svolte con speciale riguardo alla dottrina patogenetica ed alla cura dei tumori.

Programma per gli esami di concorso al posto di chirurgo primario.

1) Svolgimento scritto di un tema di cultura chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame clinico ed il referto scritto).

3) Atto operatorio sul cadavere, con illustrazione orale di anatomia topografica della regione, e dei vari metodi e processi operativi.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo servizio e di aiuto chirurgo.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio e susseguente referto (non oltre quattro ore di tempo per l'esame del malato e la relazione scritta).

3) Operazione sul cadavere, con illustrazione di anatomia topografica della regione.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente chirurgo.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame clinico di un infermo, con relazione orale sulla diagnosi, prognosi e cura (le modalità e il tempo massimo assegnato saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami al posto di assistente medico analista.

1) Svolgimento scritto di un tema relativo alle ricerche di laboratorio in sussidio diagnostico clinico (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Due prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) chimica clinica e tecnica istopatologica;

b) batteriologia, sierologia e parassitologia;

c) autopsia su uno dei comuni animali da esperimento e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di medico primario radiologo del reparto fisioterapico con funzioni di vice direttore.

1) Svolgimento scritto di un tema di radiologia clinica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame radiologico di un infermo e susseguente referto (non oltre sei ore di tempo per l'esame radiologico e la relazione scritta).

3) Svolgimento scritto di un tema relativo agli apparecchi generatori, ampolle, strumenti di misura, mezzi di difesa, ecc.; alla tecnica radiologica ed agli apparecchi fisioterapici e relative applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo-servizio del reparto fisioterapico. (Roentgen e Radium).

1) Svolgimento scritto di un tema di cultura radiologica medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Esame radiologico di un infermo, limitandone la regione, e susseguente referto (non oltre cinque ore per l'esame radiologico e la relazione scritta).

3) Prova pratica sullo strumentario (Roentgen e Radium) e sue applicazioni (le modalità e il tempo per tale prova saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo-servizio fisico.

1) Svolgimento scritto di un tema relativo alla costruzione e funzionamento degli apparecchi generatori, ampolle, strumenti di misura ecc. nonchè alla tecnica radiologica ed agli apparecchi di elettro-terapia e strumentario affine (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova pratica concernente il funzionamento dello strumentario radiologico e di quello elettroterapico.

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente del reparto fisioterapico.

1) Svolgimento scritto di un tema di radiologia medico-chirurgica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Svolgimento scritto di un tema sui diversi apparecchi radiologici, radium ed elettro-terapici, e sulla tecnica delle rispettive applicazioni (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

3) Esame clinico di un infermo e relazione orale sulla diagnosi (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo-servizio della sezione di biologia sperimentale.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia generale, con speciale riguardo alla oncologia (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova orale di biologia teorica (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3) Due prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) istopatologia;

b) parassitologia;

c) batteriologia e sierologia;

d) chimica biologica;

e) autopsia su di un comune animale da esperimento, e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo-servizio della sezione di anatomia patologica.

1) Svolgimento scritto di un tema di anatomia patologica generale e speciale (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Autopsia sul cadavere ed illustrazione scritta del referto (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3) Due prove pratiche da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice, da scegliersi tra le seguenti materie:

a) istopatologia;

b) batteriologia;

c) sierologia;

d) parassitologia e conseguenti relazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di capo-servizio della sezione di chimica biologica.

1) Svolgimento scritto di un tema di chimica biologica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova pratica di chimica biologica (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

3) Prova pratica di chimica fisica (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente delle Sezioni di biologia sperimentale e di anatomia patologica.

1) Svolgimento scritto di un tema di patologia generale, per la sezione di biologia sperimentale, ovvero di anatomia patologica, per la sezione di anatomia patologica (per lo svolgimento sono assegnate otto ore di tempo).

2) Prova pratica di tecnica dell'autopsia ed illustrazione scritta (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Per i concorrenti alla sezione di biologia sperimentale la prova pratica di tecnica dell'autopsia potrà essere fatta, anzichè sul cadavere, come pel concorso al posto di assistente della sezione di anatomia patologica, su uno dei comuni animali da esperimento.

3) Prova pratica da eseguirsi alla presenza della Commissione esaminatrice e da scegliersi tra le seguenti materie:

a) chimica biologica;

b) parassitologia;

c) batteriologia e sierologia;

d) tecnica istopatologica e conseguenti illustrazioni scritte (le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Programma per gli esami di concorso al posto di assistente della sezione di chimica biologica.

1) Prova pratica di chimica analitica qualitativa e quantitativa, analisi di una miscela di sali, nella quale non sono presenti più di dieci fra cationi ed anioni.

2) Pratica di analisi di chimica quantitativa.

3) Prova pratica di identificazione di una sostanza organica (F.U.) con speciale riguardo alla ricerca dei gruppi funzionali. (Le modalità ed il tempo saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI, n. 1998.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « G. Marconi » di Bologna, ad accettare una donazione.

N. 1998. R. decreto 14 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale « G. Marconi » di Bologna, presidente della Cassa scolastica dello stesso Regio istituto, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5000 fatta da un gruppo di parenti, colleghi ed estimatori del dottor ragioniere Umberto Di Giamberardino perchè in memoria di questi e con la rendita annua della predetta somma venga istituita una borsa di studio, e viene approvato il regolamento per l'assegnazione della « Borsa di studio dott. Umberto Di Giamberardino ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 1999.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia ad acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede.

N. 1999. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia viene autorizzato ad acquistare, per l'ampliamento della propria sede, l'immobile corrispondente all'anagrafico n. 2046 del sestiere di S. Marco, mappale n. 2908 del Censuario di San Marco in Venezia, di proprietà degli eredi Grünwald.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1938-XVII

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 gennaio 1939-XVII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1944 che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29 lettera *F*) del Concordato dell'11 febbraio 1929.

(159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefalco (Perugia), Poggiodomo (Perugia) e Sermugnano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Alessandrini cav. Guido, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalco (Perugia);
Pierlorenzi Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Poggiodomo (Perugia);
Rosati gr. uff. Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Sermugnano (Viterbo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(89)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosciano (Pescara) e Montemilone (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificata con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Bucciarelli cav. Donato fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Rosciano (Pescara);
Savino dott. Francesco di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(90)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Serra S. Quirico (Ancona) e Staffolo (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Bernabucci Filippo Aurelio, per la Cassa comunale di credito agrario di Serra S. Quirico (Ancona);
Bartelucci Aurelio, per la Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(91)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(108)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Giuliano del Sannio (Campobasso) e Noepoli (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Tiberio avv. Giuseppe fu Carlantonio, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Giuliano del Sannio (Campobasso);

Panzardi dott. Giuseppe fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(109)

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio della filiale di Ottobiano (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 28 dicembre 1938-XVII fra la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ottobiano (Pavia);

Autorizza

la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio della filiale di Ottobiano (Pavia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 15 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(86)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Corigliano Calabro (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 24 dicembre 1938-XVII fra la Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, e la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Corigliano Calabro (Cosenza);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Corigliano Calabro (Cosenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 14 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(87)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio delle filiali di Candia, Dorno, Gravellona Lomellina, Palestro e Pieve del Cairo in provincia di Pavia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636,

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 28 dicembre 1938-XVII fra la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, e la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Candia, Dorno, Gravellona Lomellina, Palestro e Pieve del Cairo in provinca di Pavia;

Autorizza

la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio delle filiali di Candia, Dorno, Gravellona Lomellina, Palestro e Pieve del Cairo in provincia di Pavia, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 15 gennaio 1939-XVII

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(88)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del decreto Ministeriale 7 ottobre 1938 relativo al concorso al posto di segretario capo del comune di Massa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938-XVI, col quale venne indetto il concorso per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Massa;

Ritenuto che in seguito alla soppressione del comune di Massa in esecuzione del R. decreto-legge 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860, col quale è stata disposta la fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in unico comune denominato « Apuania » si rende necessaria la revoca del concorso sopraindicato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938 col quale fu indetto il concorso per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Massa.

Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(110)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, che approva le norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 8 dicembre 1938 per la nomina di 25 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, è aperto un concorso per esami a 25 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratica e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. 5.

Lo stipendio inziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 6

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini laureati dalle scuole superiori di commercio o da istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio dagli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2 a 5 metri di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche a fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo cer-

tificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

f) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o non avrà ottenuto il Regio assentimento.

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative, in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere a), f), g), h) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere a), g), h). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come prescritto dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'Estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 5 giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° comma e nel terzultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 3, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel 1° e nel terzultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove orali.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terzultimo dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni

	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esame scritto			
1	Compimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie del programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato)	—	ore 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica .	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	{ 1 1	} » 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi nella lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati, oltre il componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere, di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18, o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione della materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica: Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere. I principi della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni - Lavoro ed energia - Potenza del motore.

Chimica: Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio d'Archimede per i liquidi - Peso specifico - Areometri - Principio di Pascal per i gas - Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido cloridrico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo - Acido solforico Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Caloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gas tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propagazione della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagine nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalino - terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica. Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule grezze e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività - Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi - Sostanze proteiche Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accertamento e decentramento.

TESI 2ª:

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.

b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.
b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.
b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.
b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7ª:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:

Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:

Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

TESI 1ª:

La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:

Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:

Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale. I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:

Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:

L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:

Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti publici - Le associazioni di grado superiore.

TESI 7ª:

Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetti del contratto colletivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

TESI 8ª:

La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:

I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

TESI 10ª:

L'ordinamento corporativo - Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale - Leggi complementari.

TESI 2ª:

Del reato - Delitti e contravvenzioni - Elementi del reato - Concorso di reati.

TESI 3ª:

Imputabilità e principî che la regolano - Recidivo - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:

Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misure amministrative di sicurezza.

TESI 5ª:

Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:

Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(71)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.